

**TAR Lombardia, Milano, Sez. III, sentenza n. 780 del 6 aprile 2022**

Il TAR Milano ricorda che la pianificazione acustica, proprio perché intesa a governare l'assetto del territorio sotto il distinto profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la più coerente ed opportuna localizzazione delle attività umane in relazione alla loro rumorosità, deve necessariamente porsi l'obiettivo della riduzione dei rumori, e non limitarsi a fotografare l'esistente, "al fine di realizzare la piena tutela del riposo e della salute, la conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno" (così, tra le altre, TAR Milano, sez. III, n. 1 del 2021, e sez. IV, 14 gennaio 2015, n. 133).

Il tema è stato oggetto di precedente commento alla sentenza della stessa Sezione n. 2241 del 15 ottobre 2021 che, riprendendo anche un intervento del Consiglio di Stato, aveva rammentato che in materia di zonizzazione acustica del territorio, le scelte dell'Amministrazione non possono sovrapporsi meccanicamente alla pianificazione urbanistica, ma devono tener conto del disegno urbanistico voluto dal pianificatore, ovverossia delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio, cioè il rispetto del c.d. preuso del territorio.

Le due pronunce affermano principi complementari che devono governare la pianificazione acustica comunale.

Il testo della sentenza è consultabile su: [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)